

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1709)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro per l'Organizzazione della Pubblica Amministrazione

(GUI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — A circa un anno dalla scadenza dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 per gli ex combattenti e categorie assimilate, dipendenti dallo Stato e dagli altri enti pubblici, è ragionevolmente da prevedere che un eventuale massiccio esodo dei potenziali beneficiari (sono stimati in oltre trecentomila unità fra dipendenti civili e militari dello Stato e dipendenti degli enti pubblici) provochi nel settore della pubblica amministrazione e nel Paese inconvenienti ancora più gravi di quelli prodotti dall'esodo dei dirigenti.

Essi possono così sintetizzarsi:

a) contemporaneo collocamento a riposo di un numero ragguardevole di dipendenti pubblici;

b) impossibilità di sostituire gli esodati per effetto della norma riduttiva degli organici alla base, prevista dall'articolo 3 della legge;

c) paralisi dell'apparato pubblico per gli effetti combinati dei collocamenti a riposo e dell'impossibilità oggettiva di procedere a nuove assunzioni per mancanza dei posti re-

lativi soppressi contestualmente ai singoli collocamenti a riposo (l'esodo interessa lo Stato, il parastato, le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici anche economici, le aziende municipalizzate, le aziende e istituti di credito di diritto pubblico);

d) immissione sul mercato di notevole massa monetaria conseguente alla liquidazione delle indennità di buonuscita;

e) crisi degli enti erogatori delle prestazioni previdenziali.

Ad evitare o quanto meno a ridurre tali effetti negativi si rende necessario:

1) scaglionare nel tempo l'esodo in base a determinati contingenti annuali, onde consentirne una gestione programmata;

2) abrogare o modificare la clausola riduttiva degli organici, che tra l'altro agisce indiscriminatamente essendo fondata su un criterio di mera casualità;

3) consentire alle Amministrazioni di procedere tempestivamente alle assunzioni di nuovi impiegati in sostituzione degli esodati;

4) bloccare la concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 336 (sette o dieci anni di abbuono sia ai fini della pensione che della buonuscita) al solo personale attualmente in servizio ed avente diritto.

L'unito decreto-legge si prefigge tali finalità.

Con l'articolo 1 si dispone che tutti coloro i quali intendono fruire dei benefici previsti dal suddetto articolo 3 della legge 336, debbono farne domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto: essi peraltro saranno collocati a riposo a partire dal 1° luglio 1976 per contingenti annuali pari al 20 per cento delle domande presentate, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera o categoria.

Con l'articolo 2 si dettano norme per la riduzione degli organici che dovrà essere contenuta in misura non superiore del 5 per cento delle dotazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336. Una diversa percentuale, in misura comunque non superiore al 20 per cento, potrà essere disposta su parere del Consiglio superiore della Pubblica amministrazione, in relazione a particolari situazioni.

Con l'articolo 3 si dà carico alle Amministrazioni di mettere a concorso tutti i posti corrispondenti alle domande presentate: le assunzioni avverranno, secondo l'ordine di graduatoria dei vincitori, a mano a mano che si creeranno le relative vacanze per effetto degli esodi programmati. Potranno essere altresì utilizzate le graduatorie dei concorsi in atto o effettuati da non più di un anno.

Con l'articolo 4 si provvede alla espressa abrogazione del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Con il successivo articolo 5 si dispone che le domande presentate dopo il 30 giugno 1974 potranno produrre i loro effetti solo in quanto vengano confermate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Con l'articolo 6 si stabilisce il divieto di conferire al personale collocato a riposo ai sensi del presente decreto impieghi o incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscono del contributo ordinario dello Stato.

Infine con l'articolo 7 si disciplina la decorrenza del provvedimento, stabilendo che questo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1974.

Tale decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.

Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 9 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica delle vigenti norme relative al collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20 per cento dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera o categoria di appartenenza. In caso di pari età è collocato a riposo il più anziano per servizio.

Il collocamento a riposo dei contingenti annuali previsti dal comma precedente verrà disposto a partire dal 1° luglio 1976, fatte salve le cessazioni dal servizio, con i benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o per dispensa dal servizio per motivi di salute ovvero per decesso dell'impiegato.

Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei commi che precedono possono essere conferite promozioni solo per anzianità o per concorso.

Art. 2.

In relazione ai collocamenti a riposo già disposti in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ed alle domande presentate ai sensi dell'articolo precedente, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei singoli ruoli con le modalità previste nell'articolo 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1970, n. 1077. La riduzione prevista dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non può superare in ogni caso il cinque per cento delle dotazioni organiche esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Una diversa percentuale di riduzione, comunque non superiore al 20 per cento, potrà essere determinata, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto dei trasferimenti di competenze e di personale alle regioni, nonché dei programmi di ristrutturazione delle singole amministrazioni.

Resta ferma la deroga già stabilita, per le amministrazioni in essa espressamente indicate, dall'articolo 3, comma quarto, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e da successive leggi speciali.

Nulla è innovato per quanto concerne gli enti indicati nell'articolo 4 della legge predetta.

La norma di cui al primo comma non si applica ai ruoli del Ministero delle finanze per i quali è stato disposto, con decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, l'aumento delle dotazioni organiche.

Art. 3.

Le graduatorie dei concorsi in atto o espletati da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate per coprire i posti che risulteranno vacanti per effetto dell'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo che precede.

Le amministrazioni e le aziende dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono mettere a concorso gli ulteriori posti per i quali è prevedibile la disponibilità, prescindendo dall'effettivo collocamento a riposo dei singoli interessati.

Le assunzioni in servizio dei vincitori dei concorsi saranno effettuate, secondo l'ordine di graduatoria, in coincidenza con i collocamenti a riposo previsti dal precedente articolo 1 ed a mano a mano che si renderanno vacanti i posti relativi.

In caso di esaurimento della graduatoria di cui al precedente comma potrà essere bandito un nuovo concorso con le medesime modalità.

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è abrogato.

Art. 5.

Le domande presentate dopo il 30 giugno 1974, per produrre i loro effetti, dovranno essere confermate entro il termine di decadenza previsto dal primo comma dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il personale che sarà collocato a riposo ai sensi del presente decreto non può essere assunto in impiego o avere incarichi retribuiti alle

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI

dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 1° luglio 1974 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

LEONE

RUMOR — GUI — COLOMBO EMILIO —
GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI